

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Antonio PINTO

Patrocinante in Cassazione
C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)
TEL: +39 3807572805 // +39 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Chiar.mo Sig. Presidente
Tribunale di Castrovillari
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacerit.it

Oggetto: sentenza n. 941/2022 resa dal Dott. Prato Matteo - Giudice del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 07-07-2022.

In data 13-07-2022 mi è stata notificata la sentenza n. 941/2022 emessa dal Dott. Matteo Prato, Giudice del Tribunale di Castrovillari (all. 1).

Per un'esatta comprensione dei fatti, riporto i correlati fatti prodromici.

ANTECEDENTE

- Ho patrocinato una causa presso la Corte d'Appello di Salerno a favore di Romio Luigi, con liquidazione della somma di € 16.250,00;
- ho chiesto il pagamento delle mie spese e competenze legali, senza apprezzabile risultato;
- ho compulsato l'azione civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rossano;
- veniva emessa sentenza di condanna nei confronti di Romio Luigi;
- nelle more, il Romio mi ha denunciato, al fine di non onorare la sentenza relativa alla mia prestazione professionale;
- le denunce venivano archiviate.

Tanto premesso, rilevo che il difensore di fiducia di Romio Luigi è l'Avv. Sammarro Francesco, del Foro di Castrovillari.

Evidenzio che non ho mai avuto rapporti personali o professionali con l'Avv. Sammarro Francesco.

L'accanimento ingiustificato, deontologicamente censurabile, nei miei confronti mi ha portato a scoprire un intreccio di fatti gravissimi addebitabili al Sammarro Francesco.

L'attività difensiva, costituzionalmente garantita, mi ha portato ad espletare **approfondimenti investigativi**, emergendo fatti non condivisibili di inaudita gravità.

- I -

Ho segnalato all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia dell'esistenza di una '**talpa**' presso l'Ufficio Giudiziario di Castrovillari.

Le '**talpe**' individuate hanno una **valenza limitata**, rispetto alle riservatissime informative dell'Ufficio

Giudiziario di Castrovillari, **a conoscenza dell'Avv. Sammarro Francesco.**

E' stato da me denunciato, **senza apprezzabile risultato**, per avere divulgato gli atti riservatissimi dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari (rectius: Procura della Repubblica di Castrovillari).

- II -

Il Giudice del Tribunale di Castrovillari Dott. Laviola Gaetano ha rapporti amicali con l'Avv. Sammarro Francesco, per come emerge dalla **registrazione dell'udienza.**

Esponevo la mia lamentela al Presidente del Tribunale di Castrovillari (all. 2), che chiedeva una relazione al Dott. Laviola Gaetano (all. 3).

Dalla relazione emerge che il Dott. Laviola Gaetano è a conoscenza di fatti – reato che il codice di rito considera **imprescrittibili** (omicidi di mafia irrisolti).

All'uopo evidenzio quanto segue.

Il **Giudice** amministra **Giustizia** ed i suoi provvedimenti vengono impugnati secondo le regole del processo.

Per mera completezza osservavo, altresì, che il **Giudice** è anche un **Pubblico Ufficiale.**

Dal tenore della relazione del Dott. Laviola Gaetano sono riportati stralci del mio sito internet www.avvocatopinto.it, dove vengono riportati fatti che il codice di rito considera **imprescrittibili**,

Pertanto, ha **omesso** di rimettere gli atti agli Organismi Istituzionali Competenti, **favorendo**, di fatto, i responsabili di quei fatti – reato **imprescrittibili** (omicidi di mafia irrisolti).

- III -

Ho proposto opposizione a precetto (all. 4).

Nell'attività istruttoria ho chiesto è capitolato prova, anche con il teste Cons. Dott. Otello Lupacchini, sulle seguenti circostanze:

- vero che veniva informato dall'Avv. Francesco Antonio Pinto che l'Avv. Sammarro Francesco è stato denunciato per avere divulgato atti riservatissimi dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari (rectius: Procura della Repubblica di Castrovillari), come da documento che si rammostra;

- vero che l'omicidio Portoraro Leonardo può avere una diversa chiave di lettura, correlata significativamente alle anticipatorie e divulgative informative riservate, potendo far emergere e chiarire **anche le finalità** correlate alla programmata **eliminazione** di un soggetto istituzionale “scomodo”, nominativamente individuabile, come da documento che si rammostra;

- vero che è stato operato un sequestro di armi in un covo e rinvenute anche **armi di appartenenza di corpi speciali della Polizia di Stato;**

- vero che il programma criminoso dell'eliminazione fisica di un soggetto istituzionale “scomodo”, nominativamente individuabile, può essere portato a termine da persona, con ottime capacità intellettive e disponibilità di idonei strumenti, come da documento che si rammostra;

- vero che **la documentazione non è stata portata a Sua conoscenza ed occultata dal personale dell'Ufficio preposto della Procura Generale della Corte d'Appello di Catanzaro**, come da documento

che si rammostra.

La prova non è stata ammessa senza giustificazione alcuna !!!!!!!

- IV -

Ho chiesto e capitolato prova, **ma senza apprezzabile risultato**, con il teste Cons. Dott. Eugenio Facciolla, sulle seguenti circostanze:

- vero che l'omicidio Portoraro Leonardo, il rinvenimento di armi in un covo, di appartenenza dei corpi speciali della Polizia di Stato, e la presenza di una "talpa" nell'Ufficio della Procura della Repubblica di Castrovillari, **era finalizzato alla programmata eliminazione fisica di un soggetto isituzionale "scomodo", nominativamente individuabile;**

- vero che conosce il nominativo del soggetto isituzionale "scomodo" da eliminare fisicamente;

- vero che la "talpa" era a conoscenza di atti riservati della Procura della Repubblica di Castrovillari.

- V -

Ho chiesto, inoltre, l'interpello dell'Avv. Sammarro Francesco, **ma senza apprezzabile risultato**, sulle seguenti circostanze:

A1) vero che è in ottimi rapporti amicali ed economici con l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo;

A2) vero che ha redatto, per conto dei propri assistiti, le denunce - querele contro l'Avv. Francesco Antonio Pinto;

A3) vero che ne rendeva edotto delle denunce - querele l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

- VI -

E' stata disattesa ed ignorata la chiesta CTU sulla registrazione effettuata durante l'udienza del **13-11-2019**, **dal quale emerge un ottimale rapporto di amicizia fra il Dott. Laviola Gaetano e l'Avv. Sammarro Francesco.**

- VII -

Evidenzio che il Dott. Matteo Prato ha emesso una sentenza di "stile" con motivazione ineccepibile.

Per mera completezza rappresento che ai corsi specialistici che abbiamo seguito ci hanno insegnato che "di un fatto si può dire tutto - dello stesso fatto si può dire il contrario di tutto", basta una idonea motivazione.

La sentenza resa dal Dott. Matteo Prato segue questi principi in maniera ineccepibile.

- VIII -

L'Avv. Sammarro Francesco ha un **apparente** vantaggio economico derivante dalla sentenza emessa a suo favore dal Dott. Laviola Gaetano e dal Dott. Prato Matteo.

Infatti, l'Avv. **Sammarro Francesco ha la disponibilità di ingenti risorse economiche, non derivanti**

dall'attività professionale o dalla denuncia dei redditi.

La finalità, all'evidenza, mira a realizzare, **in concorso con altri**, intimidazione e paura nei confronti dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, portandolo a quei colpevoli "**silenzi**", tipici dei cittadini omertosi.

Nella **ignorata** ammissione della prova testimoniale, evidenzio, altresì, gli **ottimi rapporti amicali ed economici dell'Avv. Sammarro Francesco con l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo**, referente della "famiglia" Cuntrera che, a dire della Direzione Nazionale Antimafia ed emergente anche dalla relazione del Capo della Squadra Mobile Dott. Fabio Catalano, **gestisce un cartello mondiale della droga.**

- VIII -

Per mera completezza, evidenzio che il Dott. Matteo Prato amministra **Giustizia** ed i suoi provvedimenti si impugnano secondo le regole del processo.

Però, il Dott. Matteo Prato è anche un **PUBBLICO UFFICIALE**, per cui, essendo venuto a conoscenza di fatti - reato che il codice diritto considera **imprescrittibili**, con il suo comportamento **omissivo** (mancata trasmissione degli atti all'Organo Competente) e **commissivi** (indurre l'Avv. Francesco Pinto a quei colpevoli "**silenzi**", tipici dei cittadini omertosi), ha **favorito** soggetti di interesse operativo responsabili di fatti – reato, che il codice di rito considera **imprescrittibili**.

- IX -

L'Avv. Sammarro Francesco è a conoscenza di atti riservatissimi della Procura della Repubblica di Castrovillari, pubblicizzati dallo stesso anteriormente a qualunque iscrizione sul registro delle notizie di reato.

Non è dato sapere, per le omesse indagini della Magistratura Inquirente, il **destinatario o i destinatari** delle informative riservate, nonché **finalità** ed **utilizzo** delle stesse.

Tale aspetto porta alla finale considerazione che non è possibile neppure malignare del personale di Segreteria della Procura della Repubblica di Castrovillari o della Cancelleria del Tribunale, poichè emerge *ictu oculi* un "**filo diretto**" tra la Magistratura e l'Avv. Sammarro Francesco.

Inoltre, va evidenziato una "**stranezza**": due procedimenti penali ancora pendenti a carico dell'Avv. Sammarro Francesco non hanno avuto un impulso processuale.

Addirittura per il **Proc. Pen. N° 578/2017 R.N.R. Giudice di Pace – n. 16/2018 R.G.G.P. Circ.** è stata chiesta l'archiviazione **ad horas** !!!!!!!!!, con le indagini fatte nell'arco delle 48 ore !!!!!!! (all. 5 – all. 6).

L'opposizione all'archiviazione è ancora pendente **in attesa di una pronuncia di prescrizione** !!!!!!!.

L'altro **Proc. Pen. N° 276/2018 R.N.R. Giudice di Pace Castrovillari** porta la data della richiesta di archiviazione del PM **18-05-2019**, mentre è stata notificata all'Avv. Francesco Antonio Pinto in data **15-02-2022** !!!!!!! (all. 7).

L'opposizione all'archiviazione è **ancora pendente in attesa di una pronuncia di prescrizione** !!!!!!! (all. 8).

CONSIDERAZIONI.

All'**apparenza** l'Avv. Francesco Antonio Pinto ha subito un danno dalla mancata celebrazione dei processi e

dalla mancata richiesta risarcitoria, essendo stato favorito, all'**apparenza** l'Avv. Sammarro Francesco.

In realtà, però, dalla trattazione ed esame di quei processi emerge il nominativo dei soggetti che hanno preordinato e programmato, nonché coloro che avrebbero dovuto eseguire la sentenza di morte nei confronti del soggetto istituzionale “scomodo” nominativamente individuabile.

Le omesse indagini della Magistratura Inquirente, nonché le due archiviazioni della Magistratura Giudicante (GIP), non hanno permesso l'individuazione di quel soggetto istituzionale “scomodo” da eliminare fisicamente.

In definitiva, emerge che le “**sentenze**” (Dott. Laviola e Dott. Prato) emesse a favore dell'Avv. Sammarro Francesco mirano, all'evidenza, alla mia programmata **eliminazione** con l'uso dello strumento giudiziario e vengono portate a più gravi, finali e terminative conclusioni, al fine di indurmi a quei colpevoli “**silenzi**”, tipici dei cittadini omertosi (all. 9).

Alla stregua delle suestese finali considerazioni **chiedo che il Sig. Presidente del Tribunale di Castrovillari, utilizzando i poteri di vigilanza sui subordinati, responsabili di comportamenti non condivisibili, sotto il profilo deontologico e penale, voglia annullare e porre nel nulla i provvedimenti resi dal Dott. Laviola Gaetano e dal Dott. Prato Matteo, palesemente infondati in fatto e diritto.**

Evidenzio che l'impugnativa degli illegittimi provvedimenti resi dai Giudici del Tribunale di Castrovillari, sono gravatorie, onerose ed ingiuste.

Corigliano Rossano, 28-07-2022.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco Antonio Pinto